

# DECRETO BOLLETTE (DECRETO LEGGE N. 21 DEL 20 FEBBRAIO 2026)

**Il 21 febbraio 2026 è entrato in vigore il Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (cd. “Decreto Bollette”), con cui il Governo ha approvato “Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”.**

Il Decreto Bollette:

- introduce misure significative nel settore dell'energia elettrica, con ripercussioni sui meccanismi di determinazione dei prezzi, sul quadro di riferimento per la connessione alla rete degli impianti di energia rinnovabile e sul settore del gas, compreso il biometano. Stabilisce, inoltre, norme per la regolamentazione dei *data center* e della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS).
- dovrà, a pena di inefficacia, essere convertito in legge, con eventuali modifiche, entro il 21 aprile 2026.

Si illustrano di seguito, le novità normative di rilievo contenute nel Decreto Bollette.

## **Art. 2: “Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche”**

L'art. 2 del Decreto Bollette contiene due gruppi di disposizioni:

- (i) con i primi tre commi è stato introdotto un meccanismo volontario di rimodulazione degli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici rientranti nei primi cd. quattro Conti Energia. Il sistema consente ai titolari degli impianti di accettare una riduzione temporanea della tariffa incentivante in cambio di un'estensione della durata della convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”).

La misura riguarda i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici:

- con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW;
- che percepiscono premi fissi non legati ai prezzi di mercato;
- con convenzioni che scadono dopo il 1° gennaio 2029;
- incentivati ai sensi dei decreti 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 o 5 maggio 2011.

I soggetti interessati possono scegliere liberamente uno dei seguenti modelli:

- a) riconoscimento della tariffa premio pari all'85% di quella spettante tra luglio 2026 e il 31 dicembre 2027, con proroga della convenzione di 3 mesi.
- b) riconoscimento della tariffa premio pari al 70% di quella spettante nello stesso periodo, con proroga della convenzione di 6 mesi.

Nel periodo aggiuntivo, il GSE applicherà una media, pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione. La comunicazione al GSE dell'eventuale scelta di uno dei due schemi deve avvenire entro il 31 maggio 2026.

- (ii) i successivi commi (dal quarto all'ottavo), invece, delineano un meccanismo, sempre su base volontaria, che consente ai titolari degli impianti fotovoltaici incentivati con i primi quattro Conti Energia di uscire anticipatamente dal regime di incentivazione.

La norma introduce la possibilità di presentare, entro il 30 settembre, una richiesta di cessazione anticipata degli incentivi, ottenendo in cambio un corrispettivo rivalutato, subordinato però alla condizione che l'impianto sia sottoposto a un intervento di rifacimento integrale.

Anche in questo caso i soggetti coinvolti sono quelli responsabili di impianti fotovoltaici:

- con potenza superiore a 20 kW;
- che percepiscono premi fissi non legati ai prezzi di mercato;
- con convenzioni aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2029;
- incentivati ai sensi dei Decreti Ministeriali 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 o 5 maggio 2011 e riconosciuti dal GSE.

In particolare:

- l'uscita può avvenire a partire dal 1° gennaio 2028, entro un limite massimo complessivo di 10 GW di potenza degli impianti ammessi;
- per gli impianti dove i titolari hanno aderito alla rimodulazione volontaria della tariffa premio:
  - a. viene attribuito un corrispettivo (in Euro/MW), calcolato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti dal 1° gennaio 2028 fino alla scadenza naturale della convenzione;
  - b. la stima della produzione attesa si basa sulla media della produzione storica degli ultimi cinque anni;
  - c. l'attualizzazione dei flussi avviene applicando un tasso definito dal GSE, parametrato al costo del capitale di rischio tipico degli investimenti fotovoltaici coinvolti.

Una volta soddisfatta la priorità per gli impianti che hanno aderito alla rimodulazione, l'eventuale potenza residua del contingente (fino a 10 GW) viene assegnata agli altri impianti tramite una procedura competitiva telematica, da svolgersi entro il 30 giugno 2027, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e non discriminazione. La procedura prevede:

- a. la presentazione di offerte a ribasso rispetto a una base d'asta;
- b. una base d'asta (in Euro/MW) pari al 90% del valore attualizzato dei flussi di cassa residui, calcolato con gli stessi criteri previsti per gli impianti prioritari;
- c. l'attualizzazione dei flussi con il medesimo tasso definito dal GSE;
- d. la formazione di una graduatoria ordinata in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema, fino a esaurimento della potenza disponibile.

Se le sole richieste provenienti dagli impianti che hanno aderito alla rimodulazione superano il limite dei 10 GW, anche gli impianti che hanno scelto l'opzione di rimodulazione più incisiva (quella con tariffa ridotta al 70%) devono partecipare alla procedura competitiva di cui alla lettera c).

Per quanto attiene alle modalità e alle condizioni di pagamento per gli impianti che fuoriescono dal sistema di incentivazione, a partire dal 2028, gli impianti selezionati riceveranno i corrispettivi:

- in rate costanti distribuite su dieci anni;
- rivalutate applicando un tasso di interesse definito dal GSE, commisurato al costo medio del capitale per gli investimenti fotovoltaici e comunque non superiore al 6%.

L'erogazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- rifacimento integrale dell'impianto tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2030, con un incremento di potenza tale da garantire una producibilità almeno doppia rispetto a quella attesa nel periodo residuo di incentivazione;

- utilizzo esclusivo di moduli fotovoltaici iscritti nel registro delle tecnologie di cui all'art. 12 del D.L. 181/2023, quindi prodotti in Stati membri dell'UE e conformi ai requisiti territoriali e tecnici previsti.
- per gli impianti a terra in area agricola o per quelli non collocati a terra, il rifacimento deve assicurare un incremento di producibilità di almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione;
- dopo la fuoriuscita, la potenza aggiuntiva ottenuta con il repowering potrà essere contrattualizzata nell'ambito dei meccanismi di supporto previsti dagli artt. 6, 7 e 7-bis del D.lgs. 199/2021, limitatamente all'incremento di producibilità.

La potenza residua dovrà invece essere:

- contrattualizzata tramite contratti a termine, inclusi i *power purchase agreement* (“PPA”) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 199/2021, oppure
- incentivata tramite i meccanismi degli artt. 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. 199/2021, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

### Art. 3: “Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico”

L'art. 3 introduce un aumento di 2 punti percentuali dell'aliquota IRAP per il comparto energetico (estrazione e raffinazione di petrolio, produzione/trasmisione/distribuzione di elettricità e gas) per i periodi d'imposta 2026-2027, con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per il periodo d'imposta successivo.

La relativa relazione tecnica stima gettiti aggiuntivi di 431,5 milioni nel 2026 e 507,6 milioni nel 2027. Tale gettito verrà destinato alla riduzione della componente relativa agli Oneri generali relativi al Sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (“ASOS”) per le utenze non domestiche non energivore.

### Art. 4: “Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese”

L'art. 4 del Decreto Bollette introduce una serie di meccanismi di promozione della contrattazione di lungo termine della produzione elettrica da fonti rinnovabili da parte di imprese (incluse PMI), anche in forma aggregata.

In particolare:

- la bacheca dei PPA di cui all'art. 28 del D.lgs. 199/2021 viene potenziata con la sezione specifica dedicata agli accordi con una durata minima di tre anni, con la possibilità di aggregazione tra aziende per area geografica, profilo di consumo o settore di produzione. Dal lato dell'offerta, la bacheca promuove il commercio di energia elettrica a lungo termine che non beneficia di incentivi. Gli accordi saranno negoziati e stipulati al di fuori della bacheca, ma dovranno essere registrati sulla stessa. Le parti possono richiedere al GSE di fungere da garante di ultima istanza per questi PPA. Se le risorse del GSE destinate alla garanzia di ultima istanza saranno insufficienti, la Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (“SACE”) potrà emettere garanzie aggiuntive fino a 250 milioni di euro nel 2026. Per gli anni successivi, l'importo sarà fissato dalla legge di bilancio. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Bollette, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”), su proposta del GSE, dovrà approvare le norme applicative relative ai requisiti che le imprese devono soddisfare per accedere al garante di ultima istanza e ai regimi di adesione al servizio;
- l'Acquirente Unico S.p.A. svolgerà, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (l'ARERA), servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati alla promozione della contrattazione a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese;
- un premio pari al 15% della differenza, se positiva, tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l'impianto e il prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione verrà concesso agli impianti con una capacità superiore a 20 kW se:

- hanno beneficiato degli schemi di supporto previsti dai seguenti decreti ministeriali: DM 18 dicembre 2008, DM 6 luglio 2012 (inclusi gli impianti ex art. 19, esclusi quelli in regime di concessione), DM 23 giugno 2016, DM 28 luglio 2005, e dai DM 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012; e
- al termine del periodo di incentivazione, siano selezionati con priorità sulla bacheca dei PPA nell'ambito del servizio di aggregazione fornito da Acquirente Unico.

Al fine di favorire la decarbonizzazione del settore industriale, è attribuita ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) la facoltà di individuare superfici da destinare a impianti per le produzioni di energia da fonti rinnovabili oggetto di contrattualizzazione a lungo termine. A tal fine, possono avvalersi del supporto del GSE per: (i) il censimento delle coperture e aree disponibili per impianti fotovoltaici; (ii) la stima del potenziale di autoconsumo e (iii) l'analisi aggregata (su base volontaria) dei consumi dei consorziati per la partecipazione ai meccanismi dell'art. 28 del D.lgs. 199/2021.

#### **Art. 5: “Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie”**

L'art. 5 contiene diverse misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all'ingrosso.

Tra gli elementi principali:

- ARERA definisce le modalità di revisione dei corrispettivi unitari variabili della tariffa di trasporto del gas e delle componenti tariffarie addizionali per favorire concorrenza;
- nell'ambito dell'aggiornamento, l'ARERA è tenuta a adottare criteri volti a ridurre gradualmente i prezzi minimi garantiti;
- inoltre, viene prevista, per l'ARERA, la possibilità di intervento sugli oneri generali del gas al fine di renderli coerenti con gli obiettivi di mercato e competitività.

#### **Art. 7: “Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili”**

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Bollette, l'ARERA dovrà (i) aggiornare le procedure di connessione alla rete degli impianti di energia rinnovabile (a eccezione degli impianti offshore) e di impianti di accumulo e (ii) prevedere che i gestori di rete emettano soluzioni di connessione attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie.

A partire dalla data di pubblicazione dei provvedimenti dall'ARERA, le soluzioni di connessione relative a progetti non autorizzati, già rilasciati ma non ancora convalidati dal gestore di rete diventeranno inefficaci. Una deroga è prevista nel caso in cui le soluzioni di connessione siano già state validate.

I provvedimenti che verranno adottati dall'ARERA dovranno conformarsi, tra gli altri, ai seguenti criteri direttivi:

##### **1. il gestore della rete di trasmissione nazionale:**

- a) è autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione riferite a un medesimo punto anche in misura eccedente la capacità massima accoglibile;
- b) assegna la capacità di rete disponibile e rilascia le relative soluzioni di connessione mediante procedure trasparenti e non discriminatorie;
- c) procede all'assegnazione definitiva della capacità di rete esclusivamente in favore dei soggetti risultati assegnatari nelle suddette procedure e già in possesso del titolo abilitativo, ossia della PAS (art. 8 del TU FER) o dell'AU (art. 9 del TU FER).

##### **2. i gestori dei sistemi di distribuzione:**

- a) possono rilasciare, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, soluzioni di connessione sulle reti di competenza anche eccedenti la capacità massima accoglibile nel relativo punto di connessione;

- b) sono autorizzati a rilasciare soluzioni sulle reti di bassa tensione anche per impianti che entreranno in esercizio prima della realizzazione degli eventuali interventi sulle reti di alta e altissima tensione.

**3. devono essere adottate tutte le misure necessarie a garantire un utilizzo efficiente della capacità disponibile, incluse misure di decadenza delle soluzioni di connessione in caso di esito negativo dei procedimenti autorizzativi o di mancato rispetto dei termini per il loro avvio.**

Nelle more della pubblicazione dei provvedimenti dell'ARERA, Terna e i gestori dei sistemi di distribuzione possono comunque rilasciare soluzioni di connessione riferite a un determinato punto della rete anche in eccesso rispetto alla capacità massima accoglibile. Qualora il procedimento autorizzativo non prosegua, tali soluzioni avranno carattere meramente indicativo e non vincolante.

A partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che saranno adottati da ARERA, le soluzioni di connessione già rilasciate rimarranno efficaci se: (i) sono riferibili a progetti di fonti di energia rinnovabili ("FER") e a impianti di accumulo autorizzati (con Autorizzazione Unica) o abilitati (PAS) e (ii) validate, cioè che hanno ricevuto il c.d. benessere/parere di conformità tecnica del gestore del sistema di trasmissione nazionale, in caso di progetti FER e di impianti di accumulo non autorizzati o non abilitati. In caso contrario, la relativa decadenza sarà formalmente comunicata dal gestore del sistema di trasmissione nazionale ai soggetti interessati e alle autorità competenti.

Anche qualora, a seguito dei provvedimenti ARERA, la soluzione di connessione risulti ancora valida, il gestore di rete potrà procedere all'assegnazione definitiva della capacità disponibile esclusivamente per i progetti già dotati del relativo titolo abilitativo o autorizzativo.

Dall'accettazione della soluzione di connessione ottenuta tramite procedura competitiva, il proponente dispone di novanta giorni per presentare l'istanza di PAS o di Autorizzazione Unica. Qualora invece il titolo autorizzativo decada per mancato rispetto dei termini di avvio o conclusione dei lavori, la soluzione di connessione perde efficacia e la parte dell'intervento non ancora realizzata potrà essere completata solo previa acquisizione di una nuova soluzione di connessione.

La perdita di efficacia della soluzione di connessione non determinerà automaticamente il rigetto o l'archiviazione delle istanze per l'ottenimento dei titoli autorizzativi. I termini delle procedure autorizzative, inclusi quelli di valutazione ambientale, restano sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di presentazione della nuova soluzione di connessione ottenuta in conformità alle nuove procedure. Le attività istruttorie fino a quel momento compiute sono integralmente fatte salve.

Agli impianti che dovessero perdere l'efficacia della soluzione di connessione restano comunque garantiti:

- ✓ la possibilità di partecipare alle nuove procedure competitive per l'assegnazione di una soluzione di connessione;
- ✓ il diritto alla restituzione o alla rimodulazione dei corrispettivi già versati.

Infine, l'art. 8 prevede nuovi interventi di potenziamento e sviluppo della rete nazionale autorizzati, su istanza di Terna, attraverso la procedura di autorizzazione unica.

**Art. 8: "Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati"**

L'art. 8 del Decreto Bollette introduce un procedimento unico, accelerato e centralizzato per l'autorizzazione dei cd. *data center* e delle relative infrastrutture di connessione, includendo sia i *data center* aziendali sia quelli in co-ubicazione o co-hosting.

L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ("AIA"):

- ☞ singole regioni per impianti con potenza compresa tra 50 e 300 MW;
- ☞ MASE per impianti oltre 300 MW.

La regione può delegare la provincia, ma non enti sub-provinciali, per ragioni di adeguatezza amministrativa.

Il proponente deve presentare un'istanza completa di tutta la documentazione prevista dalla normativa settoriale, comprendente:

- a) elementi necessari per l'AIA;

- b) documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale ("VIA");
- c) autorizzazioni paesaggistiche e culturali;
- d) atti relativi all'utilizzo delle acque;
- e) documentazione sulle emissioni in atmosfera.

Per i progetti soggetti a VIA è richiesto anche l'avviso al pubblico. Il procedimento:

1. ha una durata massima di 10 mesi dalla verifica di completezza dell'istanza;
2. prevede il dimezzamento dei termini per la VIA;
3. può essere prorogato solo in casi eccezionali e per un massimo di 3 mesi.

L'autorizzazione è rilasciata all'esito di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14-*bis* e seguenti della Legge 241/1990, con la partecipazione di tutte le amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica, culturale, sanitaria e di pubblica sicurezza.

Se, a seguito della verifica di assoggettabilità, il progetto risulta da sottoporre a VIA, l'istanza deve essere depositata entro 90 giorni, pena l'archiviazione del procedimento unico, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda.

Per i progetti dichiarati di interesse strategico nazionale si applica la procedura speciale prevista dal D.L. 104/2023.

Per i *data center* con connessioni superiori a 220 kV già autorizzati alla data di entrata in vigore del Decreto Bollette:

- l'autorità competente per le opere di connessione è la regione territorialmente interessata;

in caso di opere distribuite su più regioni, è competente la regione in cui ricade la maggior porzione degli interventi.

\*\*\*

**Michele Cicchetti**

Managing Partner

E: Michele.Cicchetti@dwf.law

**Guglielmo Fabbricatore**

Partner

E: Guglielmo.Fabbricatore@dwf.law

**Enrico Maria Curti**

Partner

E: Enrico.Curti@dwf.law

**Claudia Laterza**

Counsel

E: Claudia.Laterza@dwf.law